OLYMPUS
OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO PERMANENTE
DELLA LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 novembre 2026, n. 40222 - Infortunio durante la consegna di merci: obblighi di coordinamento e rischio interferenziale ex art. 26 D.Lgs. 81/2008

Dettagli

Categoria: Cassazione penale

Visite: 78

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 novembre 2026, n. 40222 - Infortunio durante la consegna di merci: obblighi di coordinamento e rischio interferenziale ex art. 26 D.Lgs. 81/2008

- Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione
- Datore di Lavoro
- Luogo di Lavoro
- Rischio da Interferenza
- Valutazione dei Rischi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente

Dott. BORSELLINO Maria Daniela - Relatore

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere

Dott. DELLA VALLE Francesca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Torino

nel procedimento penale a carico di

A.A. nato a Milano il (Omissis)

avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino il 19/3/2026

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;

preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Torino;

sentite le conclusioni degli avv.ti Marco Lacchin e Cristina Beatrice Madella che riportandosi alle note scritte chiedono dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, riformando la sentenza resa il 14 luglio 2025 dal Tribunale di Alessandria, che aveva dichiarato A.A. responsabile del reato di lesioni colpose aggravate, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Si contesta a A.A., nella veste di rappresentante legale della ditta S. Srl, di avere cagionato per colpa le lesioni riportate dalla lavoratrice dipendente della impresa 1H Lavasecco di B.B., in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e in particolare in violazione dell'art. 26 comma 2 lettera B decreto legislativo 81/2008, poiché ometteva di cooperare con la responsabile e datrice di lavoro della persona offesa nell'attuazione di misure di protezione dei rischi sul lavoro, definendo uno spazio sicuro in cui i fattorini della sua ditta potessero depositare la merce consegnata, senza creare interferenza con le attività dei lavoratori della 1H Lavasecco.

Il fatto materiale risulta incontestato la persona offesa, che svolgeva il suo lavoro di stiratrice, spostandosi dalla sua postazione di lavoro, inciampava in un pacco di merce consegnato dalla ditta del A.A., che era stato lasciato per terra dal fattorino addetto alla consegna della merce venduta dalla S., e cadendo si procurava una frattura del polso tale da integrare una lesione grave.

La Corte di merito, disattendendo quanto sostenuto dal Tribunale, ha ritenuto che la norma richiamata nel capo di imputazione, e di cui si contesta la violazione, e cioè l'art. 26 comma 2 lettera B del decreto legislativo 81/2008 si applichi solo nel caso di rapporti di somministrazione e di durata che prevedono forniture di beni o servizi destinati a protrarsi continuativamente nel tempo; nel caso in esame non ricorrevano, a giudizio del collegio di merito, i presupposti di un rapporto di somministrazione, essendo stato dimostrato che la fornitura veniva effettuata dalla società dell'imputato in funzione di un fabbisogno dell'impresa acquirente non determinabile a priori; inoltre la fornitura della merce che ha dato origine all'infortunio era connessa ad un singolo contratto di vendita.

Ritenendo non raggiunta la prova che fosse sussistente un contratto di somministrazione in luogo di una mera compravendita, la Corte ha concluso che non si dovesse applicare nel caso di specie l'art. 26 comma 2 citato e che, non sussistendo un profilo di colpa generica a carico dell'imputato, in quanto non era il datore di lavoro della dipendente infortunata, già separatamente giudicato, A.A. dovesse essere assolto per non aver commesso il fatto.

2. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di merito, ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino deducendo vizio della motivazione e violazione di legge poiché la sentenza di assoluzione non fa corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ribaltamento in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado. Osserva il ricorrente che la Corte territoriale ha utilizzato lo stesso compendio probatorio a disposizione del Tribunale e non si è

confrontata in modo specifico e puntuale con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado, nè ha confutato i più rilevanti argomenti spesi nella motivazione della sentenza di primo grado.

In particolare, ha trascurato le dichiarazioni del datore di lavoro della parte lesa e di alcuni testi, da cui emerge che da anni l'impresa Lavasecco si riforniva di materiali dalla azienda del A.A., e ha erroneamente escluso l'applicabilità al contesto de quo dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, sostenendo che il contratto tra questi e A.A. non fosse di somministrazione, senza confutare i numerosi elementi e le argomentazioni del primo giudice a sostegno di detta qualificazione e senza considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della normativa di cui all'art. 26 D.Lgs.cit., non è dirimente la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quanto l'effetto che crea tale rapporto, e cioè l'interferenza tra le organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi sulla forza lavoro, in virtù di una valutazione più sostanziale della realtà fenomenica e del rapporto di collaborazione e cooperazione tra imprese.

Inoltre la Corte di merito non si è occupata dell'ulteriore rimprovero per colpa generica mosso dal Pubblico ministero all'imputato e consacrato nel capo di imputazione.

2. Con note di udienza i difensori del A.A. hanno contestato le argomentazioni sviluppate con il ricorso, chiedendone l'inammissibilità o il rigetto.

Diritto

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Questa Corte ha avuto modo di precisare che il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, non è tenuto, come nel caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, ma deve svolgere una critica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cui mancanza si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità. (Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, N, Rv. 287634 – 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, P.g, Rv. 272430 – 01).

La sentenza delle Sezioni Unite Troise chiarisce in primo luogo "l'asimmetria" della soglia probatoria richiesta dalle due regole di giudizio della presunzione di innocenza e del ragionevole dubbio, in relazione ad una pronunzia assolutoria e ad una pronunzia di condanna la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione. La medesima pronunzia riconosce anche una diversa estensione dell'obbligo motivazionale gravante sul giudice che, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente, a seconda che si verta nell'ipotesi di

sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna.

Mentre nel primo caso, infatti, il giudice d'appello deve argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo.

Nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto con il ricorso, la Corte si è confrontata con la motivazione del primo giudice e l'ha confutata con argomentazioni corrette in punto di diritto e, anche se ha utilizzato categorie non del tutto conformi al dettato normativo, ha fatto riferimento alla natura del rapporto sottostante, pervenendo a conclusioni coerenti con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema.

La sentenza impugnata si confronta anche con la contestazione di colpa generica contestata nell'imputazione poiché, dopo avere evidenziato a pagina tre che l'unico reale elemento di colpa sviluppato dalla sentenza di primo grado consiste nella violazione dell'art. 26 cit., afferma a pagina 7 che non può essere ritenuto sussistente un profilo di colpa generica nei confronti del A.A. in quanto questi non è il datore di lavoro della dipendente infortunata. Al riguardo il ricorrente nulla ha dedotto.

1.2. In ordine al secondo motivo di ricorso occorre effettuare alcune precisazioni. Il concetto di interferenza in ambito lavorativo, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dall'art. 26 del decreto cit., coincide, secondo la giurisprudenza, con il contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale. Pertanto, occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione – in quanto la ratio della norma è quella di obbligare il datore di lavoro a organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali, attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione, nonché soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa (Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity, Rv. 273257 – 01, anche in motivazione).

Ciò che rileva, dunque, non è tanto la denominazione civilistica del contratto ma il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, e la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni. È tale situazione a generare la posizione di garanzia dei datori di lavoro, ai quali fanno capo le distinte organizzazioni. L'interferenza rilevante, pertanto, va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori, ma di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi (cfr.

Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Perano, rv. 275077 – 01, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante la veste civilistica del rapporto negoziale esistente tra le due imprese – in termini di contratto d'appalto o di contratto di trasporto, e più recentemente Sez. 4, n. 15045 del 18/03/2026, S., Rv. 290101 - 01)

In conclusione, possiamo dunque affermare che dalla interferenza nasce un rischio nuovo, di tipo relazionale, inerente non solo al contatto rischioso, ma alla stessa coesistenza, anche se non contemporanea, di più organizzazioni lavorative.

Di contro, questa Corte ha precisato che sussiste attività di mera fornitura di materiali o attrezzature, non soggetta agli obblighi di pianificazione e di vigilanza gravanti sul datore di lavoro secondo la previsione di cui all'art. 96, comma 1-bis, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel solo caso in cui l'impresa si faccia esclusivamente carico delle operazioni di consegna, senza partecipare anche alla posa in opera dei beni forniti. (Sez. 4, n. 6073 del 27/01/2026, Di, Rv. 289390 - 01)

Ed infatti se si dovesse equiparare ogni operazione di scarico del materiale in un cantiere o comunque nella sede dell'impresa, strettamente necessaria al perfezionamento della stessa consegna, alla posa in opera, si finirebbe con l'escludere alla radice la configurabilità della mera fornitura, la quale, non può esaurirsi nel mero trasporto della merce nel luogo di destinazione, contemplando anche la sua consegna al destinatario.

Venendo al caso in esame, è incontestato che il fattorino dell'imputato ha consegnato un pacco oggetto di una singola vendita, che è stato sistemato nell'ambiente lavorativo secondo le indicazioni ricevute al momento dal personale dell'azienda destinataria. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che il fattorino della società del A.A. era già andato via, quando una dipendente della lavanderia, alzandosi dalla propria postazione lavorativa, inciampava sullo scatolone, posizionato per terra.

A prescindere da valutazioni di carattere civilistico in ordine alla proprietà del bene già consegnato ed entrato nella sfera giuridica dell'impresa acquirente, la Corte ha ritenuto che non trovi applicazione il comma 2 dell'art. 26 del decreto citato, sul rilievo che detta norma si riferisce soltanto a contratti di durata, che prevedono prestazioni di beni o servizi destinati a protrarsi continuativamente nel tempo a tal fine ha valorizzato la rubrica dell'art. 26 cit., che fa riferimento solo ai contratti di somministrazione e sembra pertanto escludere la singola fornitura di merce anche se eseguita in forza di un rapporto fiduciario tra fornitore e acquirente.

Ha poi escluso che nel caso in esame sia stata raggiunta prova certa dell'esistenza di un rapporto di somministrazione continuativa tra le imprese coinvolte, valorizzando l'assenza di documentazione e di specifiche indicazioni in tal senso, e ha inquadrato la fornitura nell'ambito di una singola vendita, anche se sulla base di un rapporto risalente nel tempo.

In sostanza, la Corte di merito ha valorizzato la natura del rapporto tra le parti che ha dato luogo alla consegna, relativo a mera fornitura di merce, e l'assenza di prova certa della protrazione continuativa nel tempo della prestazione e della conseguente interferenza tra persone che cooperano e tra organizzazioni.

Si tratta di motivazione che, alla stregua dei principi suindicati in tema di interferenza tra imprese, perviene alla conclusione corretta anche se attraverso un iter non pienamente condivisibile.

La sentenza, infatti, richiama a sostegno di tale assunto il comma 3-bis dell'art. 96 D.Lgs.cit, il quale precisa che l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) non si applica, tra l'altro, alle mere forniture di materiali o attrezzature, per trarne conferma che quando il legislatore ha inteso fare riferimento specifico al contratto di mera fornitura di materiale, lo ha affermato esplicitamente. Per evitare possibili equivoci, va però precisato che l'obbligo di coordinarsi tra imprese, previsto dal comma 2 dell'art. 26 cit., viene esplicitamente fatto salvo dall'art. 96 comma 1-bis, anche in relazione alle mere forniture di materiali o attrezzature.

Se ne può pertanto desumere che non è tanto l'oggetto della prestazione ad escludere l'obbligo di coordinamento a carico dei datori di lavoro, e neppure il carattere continuativo o meno del rapporto e la tipologia del contratto, di singola vendita o di somministrazione, quanto le modalità con cui la fornitura viene prestata, e cioè se la consegna comporti l'ingresso del personale del fornitore nell'ambiente di lavoro del destinatario e determini, in particolare durante la consegna e lo scarico, un'effettiva interazione fra le rispettive organizzazioni, suscettibile di generare rischi interferenziali a carico del personale delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione.

Non sembra condivisibile una tesi secondo cui la singola vendita con consegna sarebbe esclusa a priori dall'art. 26 cit. semplicemente perché non costituisce "somministrazione" ai sensi dell'art. 1559 c.c., poiché occorre verificare in concreto se la consegna comporta un rischio interferenziale (cfr. Sez.4 n. 8282 del 26/2/2024 in relazione all'infortunio intervenuto in occasione di una consegna in cantiere; Sez 4 18/3/2026 n.15045, S., RV 290101).

Ma nel caso in esame il pregiudizio si è verificato solo dopo che l'addetto alla consegna della ditta del A.A. era andato via dai locali e ha interessato la dipendente dell'impresa acquirente, della cui sicurezza è responsabile il datore di lavoro.

In conclusione, non si è verificato un pregiudizio determinato dall'interferenza di organizzazioni e di personale, ma dalla carenza di misure di sicurezza all'interno dell'azienda a cui è stato consegnato il pacco e dalla mancata previsione di un luogo in cui depositare la merce ricevuta da parte del datore di lavoro.

Le considerazioni sin qui svolte comportano il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

Così deciso in Roma il 21 ottobre 2026.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2026.

Cerca … Cerca

Menu

Home

Organizzazione

I Working Papers di Olympus

COVID-19 e sicurezza sul lavoro

Approfondimenti, Guide alla lettura e Rassegne

Modelli organizzativi e di gestione della sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza degli operatori della sicurezza

Newsletters

Siti su igiene e sicurezza del lavoro

Banche Dati

Fonti normative

Giurisprudenza

Contrattazione Collettiva

Interpelli

Indice tematico Corte di Giustizia

Documentazione istituzionale, sindacale e aziendale

egna bibliografica

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Indici tematici

CoReCo Marche Documentazione Istituzionale

CoReCo Marche Documentazione Istituzionale (Cronologico)

User Menu

Login Form

Nome utente

Password

Ricordami

Accesso

Hai dimenticato la tua password?
Hai dimenticato il tuo nome utente?